

②

Copia p/1/1307
11/05/1907

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI

DESCRIZIONE MOLINO LA ROCCA CAMPOBASSO

E CONCESSIONE

Considerato che il Sig. Ferdinando Guacci ha ottenuto in affitto per la durata di anni 29 a decorrere dall'11 Gennaio 1907 mediante scrittura privata autenticata il 24 Settembre 1906 dai signori Magnò Carlo fu Carlo e Magnò Mercurio e Mario fu Antonio il molino denominato della " Rocca " in territorio di Oratino animato di forza idraulica derivata dal Biferno.

Che in base alla suddetta locazione il Sig. Guacci Domandò alla Prefettura con istanza del 27 Giugno 27 Settembre 1905 la concessione di ribassare l'alveo del canale di scarico e di esporre il canale al arrivo allo scopo di conseguire un aumento di forza motrice, dichiarando che per antico possesso, il molino ha diritto di derivare dal Fiume Biferno un volume d'acqua di litri 4000 (quattromila) al secondo.

Che istruite le istanze nei riguardi del riconoscimento del diritto all'uso d'acqua e dell'entità del medesimo, è risultata provata l'esistenza trentennale del molino, anteriore alla promulgazione della legge 10 Agosto 1884 n. 2644 e che la quantità utilizzata nel detto trentennio non fu quella di litri 4000 indicata dal Guacci, bensì quella di 1,2424/ duemilquattrocentoventiquattro) emergendo dalle ricerche eseguite nei registri dell'abolita tassa sul macinato che il molino della " Rocca " aveva all'epoca dell'applicazione di tale tassa, 4 pilastri, ognuno dei quali usufruiva dei litri 606 di acqua. Da nuove indagini compiute la condotta fu accertata di m. 6.30 anziché di come li m. 5.45

Considerato inoltre che il molino medesimo sono ammesse anche due galchiere ma ai documenti prodotti non dimostrano

che effettivamente entrambe esistessero e funzionassero per tutto il trentennio antecedente al 1884. Alla stregua delle risultanze dei documenti presentati, può riconoscersi l'affermato diritto per una sola muliniera che pertanto si può riconoscere il diritto di derivare dal Biferno, in aggiunta alla forza occorrente ad animare il molino, l'acqua necessaria allo esercizio di una muliniera e cioè litri 303 (trecentotré)

Vista la nota 26 Dicembre 1906 numero 169602 con la quale il Ministero delle Finanze, delega questa Prefettura ad emettere il relativo decreto di riconoscimento.

Visto l'art. 24 della legge 10 Agosto 1884 n. 2944

D E C R E T A

E' riconosciuto a favore dei Signori Magni Carlo fu Carlo Magni Mercurio e Mirto fu Antonio il diritto di continuare a fruire nel modo e nei limiti coi quali fu esercitata nel trentennio 1854 1884 della derivazione dal fiume Biferno, da un volume d'acqua di litri 2727 (duemilasettecentosevente) con una presa in tenimento di Oratino, contrada della " Rocca " e col salto di m. 6.30 (metri sei e senti: trenta) tra la pella d'acqua a monte ed a valle del molino in corrispondenza dello sbocco allo scopo di azionare il molino a quattro pilmenti ed una muliniera.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Campobasso 10 Gennaio 1907

IL PREFETTO
Pt. Ruasenda

Registrato alla Corte dei Conti addì 14 maggio 1907 reg. 304

Bilancio Entrate n. 93.

Vi è la prima

n. 1176 registrato a Campobasso il 28 Maggio 1907 mod. vol. 68 F

12 Boute L. 3. 90 Rollats n. 4718 L. 24. 00 per concettione gum
vernissiu.

Per copia conforme ad uso amministrativu.

Il Segretario - #t. Illegghile